

Conferimento di incarico professionale a Alessandro Gaido

**PROGETTO PIEMONTE MOVIE GLOCAL FILM FESTIVAL 2015 - PRESIDI
CINEMATOGRAFICI LOCALI**

tra

ASSOCIAZIONE PIEMONTE MOVIE

con sede in Strada Genova 160 a Moncalieri (TO), P.IVA 09277890019

in persona del legale rappresentante

Alessandro Gaido, nato a Torino (TO) il 04/02/1971, C.F. GDALSN71B04L219Q

e del vicepresidente dell'Associazione

Gabriele Diverio, nato a Omegna (VB) il 13/01/1981,

C.F. DVRGRL81A13G062E

e

ALESSANDRO GAIDO

nato a Torino (TO) il 04/02/1971 e residente in Corso Francia 15 bis, 10138, TORINO (TO),

C.F. GDALSN71B04L219Q - P.IVA 0955242001

Articolo 1- oggetto della prestazione.

Il presente incarico viene conferito per la comunicazione, direzione e il coordinamento scientifico ed artistico del Progetto PIEMONTE MOVIE GLOCAL FILM FESTIVAL 2015 - PRESIDI CINEMATOGRAFICI LOCALI.

Articolo 2 - completezza dell'accordo.

Il presente contratto stabilisce i diritti e le responsabilità vincolanti le parti per quanto riguarda i lavori. Nessuna negoziazione e nessun documento concordato o sottoscritto dalle stesse parti prima della data del presente contratto avrà pertanto effetto contrattuale.

Articolo 3-modalità di esecuzione.

Le attività oggetto del presente contratto dovranno essere effettuate in conformità con quanto previsto dal sistema qualità di PIEMONTE MOVIE e agli accordi che il professionista prenderà con la direzione. Il lavoro dovrà quindi svolgersi in collaborazione con la dirigenza ma in piena autonomia operativa in ogni sua fase, senza nessun vincolo di subordinazione né obbligo di orario.

Articolo 4 - durata del contratto.

Il presente contratto ha validità a partire dal 01 aprile 2015 con scadenza il 12 dicembre 2015 per un totale di circa 45 ore. Al termine del suddetto periodo il presente contratto è da intendersi risolto a tutti gli effetti di legge.

Articolo 6 - corrispettivo e modalità di pagamento.

La misura del corrispettivo per la prestazione svolta ed i criteri di determinazione sono i seguenti: importo orario di 40 euro per un compenso totale di 1.812,92 euro lordi.

Saldo compenso tramite bonifico su conto corrente indicato dal professionista.

Articolo 7 - invariabilità dei prezzi.

Il compenso contrattuale si intende fisso ed invariabile. Nulla pertanto sarà riconosciuto al professionista incaricato a titolo di variabilità prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere.

Articolo 8 - oneri a carico dell'incaricato.

Sono a carico dell'incaricato:

- I costi di trasporto per raggiungere i luoghi di svolgimento delle attività
- la stipulazione di eventuali coperture assicurative
- il pagamento delle imposte dirette o indirette ed altre eventuali tasse prescritte dalla vigente normativa sui redditi derivanti dalle attività conferite
- ogni altro onere non previsto dal presente contratto ma necessario per lo svolgimento delle attività

Articolo 9 - riservatezza.

Il professionista incaricato si impegna a non divulgare le informazioni acquisite direttamente o indirettamente durante le attività svolte per Piemonte Movie, a non compiere atti in pregiudizio delle attività del committente e a non svolgere attività in concorrenza a Piemonte Movie.

Articolo 10 - proprietà della documentazione.

Tutti gli elaborati prodotti dal professionista incaricato restano di piena ed esclusiva proprietà di Piemonte Movie.

Articolo 11 - garanzia.

Il professionista incaricato garantisce che il lavoro sarà eseguito a regola d'arte.

Articolo 12 - risoluzione del contratto.

Il presente contratto può risolversi prima della scadenza del periodo stabilito e/o del raggiungimento degli obiettivi concordati, solo per il verificarsi di cause di forza maggiore o per la negligenza o imperizia del professionista nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In questi casi Piemonte Movie liquiderà solamente la parte di lavori regolarmente eseguiti.

Articolo 13 - foro competente.

Per ogni eventuale controversia che potrebbe insorgere nell'espletamento del presente incarico, il Foro competente è il Tribunale di Torino.

Articolo 14 - clausola di rinvio.

Per quanto non espressamente stabilito e pattuito tra le parti si rinvia alle disposizioni del codice civile in quanto applicabili.

La rete del cinema



Torino, 31 marzo 2015

Letto approvato e sottoscritto.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Alessandro Gaido

IL PROFESSIONISTA

Alessandro Gaido

IL VICEPRESIDENTE

Gabriele Diverio

Il professionista, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di accettare espressamente il contenuto di tutti gli articoli del suddetto contratto.